|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta  contro l'AIDS .     Art. 1.   Piano di interventi contro l'AIDS.   1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV  mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza  alle persone affette da tali patologie, in particolare quando  necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei  seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale  predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:  a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,  l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il  sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità  previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale  riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi  previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;  b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per  malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la  realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e  l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,  microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed  istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.  833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con  priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale  realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che  periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta  contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario  nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle  conseguenti esigenze assistenziali;  c) assunzione di personale medico e infermieristico a  completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie  infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale  laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori  negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo  39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli  standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988,  fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e  di lire 80 miliardi per l'anno 1990;  d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento  professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie  infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da  tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con  corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni  lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;  e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti  mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e  tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in  proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva  annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno  1990;  f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a  trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di  personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province  autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa  complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;  g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore  di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,  ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente  legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di  sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II  lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla  legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono  incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente, di 4,  20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5  milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle  maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi  a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono  adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma  terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da  assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000  milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati  in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti  disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi  espletati nell'ultimo quinquennio.  2. Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,  promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a  domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,  finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in  cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la  dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie  presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo  mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale  infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la  dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste  per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto  stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la  collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale  infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a  domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le  regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive  esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60  miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere  attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con  il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni  assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale  infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei  responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento  sono definite da un apposito decreto ministeriale.  3. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare  secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente  aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto  di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza  ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard  di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai  sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono  stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità  sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli  ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e  alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV,  nonché criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma  2 e sugli organici relativi.  4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di  costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di  adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni  quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere  realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente  impegnati, secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS,  per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.  5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera,  b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo  abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del  Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in  apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della  sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al  comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.  All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250  miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione  alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi  autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11  marzo 1988, n. 67.  6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),  d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario  nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.  7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),  si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato  di previsione del Ministero della sanità. | |